



UNIVERSITÀ "G. d'ANNUNZIO" - CHIETI -PESCARA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITA' (ART. 9 DELLA LEGGE N. 240/2010)

Emanato con D.R. n.3522 del 25.7.2018

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a. la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la Premialità, di seguito denominato Fondo, istituito ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 240/2010;
- b. l'attribuzione di compensi aggiuntivi al personale docente, ricercatore, tecnico, amministrativo, bibliotecario che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati.

Art. 2 Costituzione del Fondo

1. Il Fondo è costituito con le risorse di seguito indicate:

- a) risorse provenienti dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali triennali ai professori e ricercatori dell'ateneo (art. 6, comma 14, ultimo periodo della Legge n. 240/2010);
- b) risorse attribuite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dall'Ateneo ex art. 9, comma 1, Legge n. 240/2010;
- c) risorse provenienti dai recuperi dei compensi per incarichi esterni svolti dal personale senza autorizzazione ex art. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001;
- d) ogni altra risorsa derivante da finanziamenti pubblici o privati, ovvero dai proventi delle attività conto terzi, libera da vincoli di destinazione, che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare al Fondo.

Art. 3 Fonti

1. Sono fonti di finanziamento utilizzabili ai fini del conferimento della premialità ai professori e ricercatori a tempo pieno le risorse di cui al precedente art. 2.
2. Sono fonti di finanziamento utilizzabili ai fini del conferimento della premialità al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario le risorse di cui al precedente art. 2, lettere c) e d).

Art. 4 Modalità di utilizzo del Fondo

1. Le risorse di cui all'art. 2 del presente Regolamento potranno essere destinate ai professori e ricercatori a tempo pieno in relazione ad ulteriori attività di ricerca, didattica e gestionale e/o, più in generale, al personale che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi, ovvero all'attribuzione all'Ateneo di finanziamenti pubblici o privati.

2. La misura della premialità è definita dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli obiettivi strategici e di programmazione dell'Ateneo, previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione.

Art. 5 Modalità di erogazione

1. I compensi, determinati secondo le prescrizioni del precedente art.3, sono erogati secondo la modalità deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

2. I compensi a professori e ricercatori sono erogati soltanto in caso di regolare assolvimento degli obblighi didattici.

3. I compensi a professori e ricercatori possono essere destinati, su richiesta degli interessati, al finanziamento dell'attività di ricerca.

4. Il Nucleo di Valutazione relaziona annualmente al Consiglio di Amministrazione sulla conformità delle erogazioni agli obiettivi strategici e di programmazione ed alle finalità del Fondo.

Art. 6 Norme finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web di Ateneo.